

DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2021

294/2021/R/IDR

EROGAZIONE DELLE QUOTE SUCCESSIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO N. 14 DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2019, RECANTE "ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI" (CUP D33E19000100005)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1165^a riunione del 6 luglio 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito: legge 196/09), e, in particolare, l'articolo 34;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la relazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR, recante “Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017”;
- la relazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 538/2018/I/IDR, avente ad oggetto “Aggiornamento della Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR (...)”;
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, recante “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 512/2019/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 512/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 125/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 520/2020/R/IDR, recante “Modalità straordinarie di erogazione delle quote di finanziamento per la realizzazione di taluni interventi di cui all’Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 520/2020/R/IDR);
- la deliberazione 16 febbraio 2021, 58/2021/R/IDR, recante “Semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse, di cui alla deliberazione dell’Autorità, 425/2019/R/IDR, per la realizzazione degli interventi contenuti nel primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti»” (di seguito: deliberazione 58/2021/R/IDR);
- la circolare della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito anche: Csea) del 28 febbraio 2020, 10/2020/IDR, contenente le istruzioni operative agli Enti di riferimento per gli adempimenti previsti nella deliberazione 425/2019/R/IDR (di seguito: circolare 10/2020/IDR);
- la circolare di Csea del 24 febbraio 2021, 4/2021/IDR, di revisione della Circolare 10/2020/IDR con riferimento alle istruzioni operative agli Enti di riferimento per l’espletamento degli adempimenti previsti nella deliberazione ARERA 425/2019/R/IDR, come successivamente modificata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR (di seguito: circolare 4/2021/IDR);
- la comunicazione trasmessa da Csea all’Autorità ed al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile in data 19 giugno 2020;
- i dati, gli atti e i documenti relativi all’intervento n. 14 di cui all’Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, trasmessi in data 29 maggio 2021 (Prot. Autorità n. 22954) e successivamente integrati in data 4 giugno 2021 (Prot. Autorità n. 23476) dall’Ambito Territoriale Ottimale 1 Marche Nord – Pesaro Urbino, ai sensi della deliberazione 425/2019/R/IDR – come integrata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR – e secondo le modalità previste dalla circolare 4/2021/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo

omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;

- il d.lgs. 152/06, all'articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d'Ambito - oltre che il “modello gestionale ed organizzativo” e il “piano economico finanziario” - anche la “ricognizione delle infrastrutture” e il “programma degli interventi” (di seguito: PDI) specificando che:
 - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
 - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
 - l'Autorità “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)” (lett. *a*);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera *d*);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. *e*);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera *f*).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l'Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione

664/2015/R/IDR (recante il MTI-2) - ha enucleato il programma degli interventi tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio* che gli Enti di governo dell'ambito sono tenuti ad adottare e a trasmettere all'Autorità medesima ai fini della relativa verifica e approvazione, prevedendo, in particolare, che il PdI contenga la specificazione delle criticità riscontrate sul pertinente territorio e degli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi necessari, dettagliandone le previsioni di spesa e il cronoprogramma per la realizzazione degli stessi;

- la costante azione in materia di istruttoria e di approvazione degli specifici schemi regolatori, contenenti i programmi degli interventi redatti secondo le indicazioni elaborate dall'Autorità, ha permesso, tra l'altro, di delineare un quadro delle condizioni delle infrastrutture idriche e delle esigenze di investimento approvate dagli Enti di governo dell'ambito;
- con deliberazione 918/2017/R/IDR - con la quale sono state definite le regole e le procedure ai fini dell'aggiornamento per il biennio 2018-2019 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato - l'Autorità ha fornito, in particolare, le indicazioni metodologiche per procedere all'aggiornamento dei programmi degli interventi, tenuto conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate da ciascun Ente di governo dell'ambito a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI), introdotta con deliberazione 917/2017/R/IDR;
- con deliberazione 580/2019/R/IDR l'Autorità ha previsto in particolare che, al fine di tenere conto nella pianificazione degli effetti di lungo periodo di eventuali opere di rilevanza strategica – caratterizzate da complessità tecnica e da tempi di realizzazione pluriennali – lo specifico schema regolatorio debba essere integrato da un Piano delle Opere Strategiche (POS), redatto dall'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente quale parte integrante e sostanziale del PdI – che preveda, a tendere, un saggio di rinnovo delle infrastrutture coerente con la vita utile delle medesime e che riporti lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo percorso di convergenza.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 1, comma 516, della legge 205/17 (come modificata e integrata, sul tema, dalla legge 145/18) dispone che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi», prevedendo con specifico riferimento alla sezione «acquedotti» (al successivo comma 517) che l'Autorità - sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari

dei gestori - trasmetta l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;
 - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
- a norma del successivo comma 519, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale;
 - la legge 205/17 in discorso attribuisce poi all'Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l'Autorità medesima:
 - “avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitor[i] l'andamento dell'attuazione degli interventi e [sostenga] gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi” (articolo 1, comma 520);
 - segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponga, ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati, ai fini dell'esercizio dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525);
 - quale misura di sostegno agli investimenti in parola, il comma 155 dell'articolo 1 della legge 145/18 prevede che “per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (...), e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione «invasi»”.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- a seguito degli approfondimenti istruttori condotti sulle proposte di interventi presentati dai competenti Enti di governo dell'ambito – anche al fine di tenere nella dovuta considerazione le novità normative introdotte dall'articolo 1, commi 153-155, della legge 145/18 (che, tra l'altro, relativamente ai criteri di preferenza nella selezione degli interventi ha espunto il riferimento alla “priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva” e inserito la presenza di “sinergie e complementarietà [tra i medesimi interventi] tenuto conto dei Piani di

gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto”), l’Autorità, con la Relazione 252/2019/I/IDR, ha individuato un *cluster* iniziale di 26 interventi/progetti ai fini della definizione del primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale; gli interventi selezionati sono riconducibili alle seguenti categorie:

- reperimento di nuove risorse idriche;
 - interconnessione degli schemi acquedottistici;
 - incremento della disponibilità idrica;
 - miglioramento della qualità dell’acqua prelevata;
 - riduzione e contenimento delle perdite idriche;
- avendone verificato i requisiti di strategicità, sinergia rispetto alla pianificazione sovraordinata di distretto e coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale – come integrati dalla legge 145/2018 – l’Autorità ha inserito nell’elenco in parola l’intervento avente ad oggetto “*Interconnessione Valli Metauro, Foglia e Conca (MUFC): bretella di collegamento Acquedotto del M.te Nerone con le nuove captazioni. Realizzazione di nuovi collettori acquedottistici - termine progettazione 2019 ed avvio lavori 2020*”, proposto dall’Ambito Territoriale Ottimale 1 Marche Nord – Pesaro Urbino;
 - sulla base del richiamato elenco di interventi selezionato dall’Autorità, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019 è stato adottato il “primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti”, prevedendo, in particolare, che:
 - “la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l’annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l’annualità 2020” (articolo 1, comma 2);
 - “le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all’art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, norma che disciplina il caso di “spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati” (articolo 1, comma 3);
 - l’Autorità, “con propri provvedimenti, disciplin[i] le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’art.1” (articolo 2, comma 1).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR l’Autorità ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 del d.P.C.M 1 agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dell’Ente di riferimento (per il tramite dell’Ente di governo dell’ambito competente);
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione 425/2019/R/IDR ha originariamente subordinato (al comma 4.1) l’erogazione delle quote successive alla prima alla verifica dei seguenti adempimenti:

- certificazione, da parte dell'Ente di riferimento:
 - dell'effettiva spesa del 100% dell'importo previsto per l'anno 2019, incluso l'acconto – o dell'eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell'opera – ai fini dell'erogazione della seconda quota (lettera b);
 - dell'effettiva spesa del 40% dell'importo previsto per l'anno 2020 – o dell'eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell'opera – ai fini dell'erogazione della terza quota (lettera c);
 - dell'effettiva spesa del restante 60% dell'importo previsto per l'anno 2020 – o dell'eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell'opera – ai fini dell'erogazione della quarta quota (lettera d);
- per l'erogazione di ciascuna quota, attestazione delle condizionalità determinate all'articolo 7, aventi ad oggetto:
 - l'ottemperanza da parte dell'Ente di riferimento (o dell'Ente di governo d'ambito, qualora non coincidente con l'Ente di riferimento) alla regolazione *pro tempore* vigente, consistente nella trasmissione all'Autorità degli atti che costituiscono lo specifico schema regolatorio del soggetto realizzatore (comma 7.1);
 - l'adempimento da parte del soggetto realizzatore degli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti all'articolo 5, inclusi gli obblighi di monitoraggio e aggiornamento della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (comma 7.3);
 - il rispetto di condizioni puntuali a cui assoggettare il soggetto realizzatore e l'Ente di riferimento, eventualmente previste dall'Autorità nel caso in cui si rilevino specifiche criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato;
- all'articolo 5 della deliberazione in parola è stato definito il contenuto informativo minimo della documentazione da trasmettere, prevedendo in particolare (al comma 5.3) che, in corrispondenza di ciascuna quota di erogazione, l'Ente di riferimento, avvalendosi dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente, informi l'Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, aggiornando il cronoprogramma finanziario e segnalando eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico;
- con la circolare 10/2020/IDR, Csea ha definito le modalità – e la modulistica – mediante le quali gli Enti di riferimento di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono avanzare richiesta per l'erogazione delle quote successive all'acconto e assolvere agli obblighi di certificazione di cui al comma 4.1 nonché agli obblighi informativi di cui ai commi 5.3 e 6.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- con la deliberazione 512/2019/R/IDR l’Autorità ha autorizzato l’erogazione da parte di Csea della prima quota di finanziamento, ai sensi del comma 4.1 lettera a) e previa verifica degli adempimenti di cui al comma 2.5 della citata deliberazione 425/2019/R/IDR, per la realizzazione di alcuni degli interventi di cui all’Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019 – contenuti nell’Allegato A alla deliberazione in parola – tra i quali è stato incluso l’intervento n. 14 in oggetto;
- nella citata deliberazione 512/2019/R/IDR l’Autorità ha subordinato l’erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all’articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione;
- a valle del primo monitoraggio semestrale ai sensi del richiamato comma 5.3 della deliberazione 425/2019/R/IDR, a seguito di specifica istruttoria volta a verificare il rispetto degli adempimenti in capo all’Ente di riferimento e al soggetto beneficiario, l’Autorità – avvalendosi di Csea per i profili di propria competenza – ha provveduto, ai sensi e nei termini del comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, a completare l’erogazione della prima quota di finanziamento per tutti i 26 interventi/progetti ricompresi nel citato Piano (per un importo complessivo di 16.000.000 euro) e ad autorizzare l’erogazione di ulteriori quote di finanziamento per taluni interventi, in ragione dell’effettiva spesa sostenuta dai soggetti beneficiari (per un importo complessivo di 1.930.000 euro).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il quadro complessivo di carattere normativo e regolatorio con riferimento al quale l’Autorità ha impostato i propri provvedimenti ha risentito profondamente degli effetti della pandemia da virus COVID-19, il cui acuirsi ha comportato l’adozione di misure (di limitazione negli spostamenti e di sospensione di talune attività produttive industriali e commerciali) volte a contrastarne e contenerne la diffusione a livello nazionale;
- in risposta alla richiesta di informazioni avviata dall’Autorità con deliberazione 125/2020/R/IDR al fine di acquisire gli elementi necessari alla definizione di misure urgenti idonee a garantire, in una logica di sistema, adeguati livelli di sicurezza della fornitura e qualità dei servizi idrici, l’equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, gli Enti di governo dell’ambito e i gestori del servizio idrico integrato hanno evidenziato *“sospensioni o ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati (per l’interruzione delle attività di cantiere a partire dal mese di marzo, disposta con i provvedimenti urgenti varati dal Governo e dalle autorità competenti, nonché a causa della minore disponibilità di personale operativo, delle difficoltà di approvvigionamento di materiali e mezzi, dei ritardi nella*

concessione di permessi e autorizzazioni), accompagnati anche dall'emergere di nuove necessità di investimento per fronteggiare determinati aspetti connessi con l'emergenza sanitaria e con le relative misure di contenimento”;

- nell'ambito del monitoraggio svolto, con cadenza semestrale, nel corso 2020, gli Enti di riferimento hanno confermato le criticità emerse dalla citata richiesta di informazioni, segnalando nella documentazione attestante lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato ed il conseguente aggiornamento del cronoprogramma finanziario, ritardi nell'avanzamento dei lavori, legati a rallentamenti delle attività di autorizzazione e progettazione dovuti anche alle menzionate misure restrittive imposte dall'emergenza COVID-19;
- tenuto conto della contingente emergenza sanitaria e dei riferiti effetti in termini di rallentamento e sospensione dei cantieri, l'Autorità, al fine di proseguire celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, ha disposto, con la deliberazione 520/2020/R/IDR, un temporaneo adeguamento delle modalità di erogazione disciplinate con la delibera 425/2019/R/IDR, che alla luce del contesto emergenziale, ne preservasse l'efficacia;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, nella citata deliberazione 520/2020/R/IDR l'Autorità ha previsto di derogare (fino al 31 dicembre 2020) alle previsioni in ordine alle attestazioni e alle certificazioni cui subordinare – ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR – l'erogazione delle diverse quote di finanziamento, autorizzando (per complessivi di 8.050.000 euro) l'erogazione di quote a copertura degli importi per i quali l'Ente di riferimento attestasse l'effettiva spesa (anche qualora inferiori alle quote originariamente previste ai sensi del comma 4.1 sopra citato);
- nell'ambito della richiamata deliberazione 520/2020/R/IDR è stata autorizzata in particolare l'erogazione di ulteriori quote di finanziamento – di cui all'Allegato A della medesima deliberazione – relative al richiamato intervento n. 14, per complessivi 400.000 euro, la cui spesa è stata interamente attestata dall'Ambito Territoriale Ottimale 1 Marche Nord – Pesaro Urbino in qualità di Ente di riferimento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono emerse talune esigenze di ulteriore coordinamento tra le attività di monitoraggio da parte dei vari Ministeri interessati e lo sviluppo delle modalità tecniche di erogazione delle risorse implementate sulla base della procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 196/09 (prevista dall'articolo 1, comma 3 del d.P.C.M. 1 agosto 2019), che definisce le modalità di impegno e pagamento nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati;
- al fine di rafforzare tale coordinamento, nonché di garantire una tempestiva erogazione delle risorse per la progettazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, assicurando al contempo un efficace utilizzo delle stesse in un contesto caratterizzato dalle criticità connesse

al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, con la deliberazione 58/2021/R/IDR, l’Autorità ha adottato una semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse recate al comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR disponendo che:

- in luogo delle quote originariamente previste alle lettere b), c) e d) del citato comma 4.1, l’erogazione dei finanziamenti – per la parte eccedente l’acconto e le eventuali quote già erogate – avvenga (previa verifica del rispetto delle condizionalità di cui all’articolo 7 della deliberazione 425/2019/R/IDR) sulla base degli importi effettivamente spesi, come comunicati, in sede di rendicontazione dall’Ente di riferimento;
- siano conseguentemente esplicitate, al 31 maggio ed al 31 ottobre di ciascun anno, nonché a corredo di ciascuna richiesta di erogazione dei fondi, le scadenze temporali degli adempimenti informativi in capo ai soggetti beneficiari del finanziamento e ai relativi Enti di riferimento ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 425/2019/R/IDR, in coerenza con gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione che la normativa vigente attribuisce all’Autorità e alla Csea;
- con la circolare 4/2021/IDR, Csea ha aggiornato le modalità e la modulistica – previste originariamente nella circolare 10/2020/IDR – mediante le quali gli Enti di riferimento di cui all’Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono avanzare richiesta per l’erogazione delle quote successive all’acconto e assolvere agli obblighi di certificazione di cui al comma 4.1, nonché agli obblighi informativi di cui ai commi 5.3 e 6.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR, recependo le semplificazioni, di cui ai precedenti alinea, recate dalla deliberazione 58/2021/R/IDR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a valle del terzo monitoraggio semestrale – tenutosi nello scorso mese di maggio – in data 29 maggio 2021 (Prot. Autorità 22954), l’Ambito Territoriale Ottimale 1 Marche Nord – Pesaro Urbino ha trasmesso all’Autorità e a Csea la documentazione avente ad oggetto lo stato di avanzamento dell’intervento n. 14 di cui all’Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, avanzando contestualmente per il progetto in parola la richiesta di erogazione di una quota di finanziamento pari a 240.000 euro (corrispondente alla conclusione del finanziamento assentito per l’intervento in parola), avendone certificato la relativa spesa;
- l’Autorità e Csea, per i profili di rispettiva competenza, hanno verificato la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità dell’intervento all’erogazione delle quote, ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 425/2019/R/IDR, come integrata con la deliberazione 58/2021/R/IDR nonché il rispetto delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione.

RITENUTO, CHE:

- sia opportuno proseguire le attività di programmazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017;
- con riferimento al soggetto realizzatore e all'Ente di riferimento di cui all'intervento n. 14 contenuto nell'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. del 1 agosto 2019, allo stato non si rilevano criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato tali da richiedere la previsione di specifiche condizionalità, ulteriori a quelle generali, previste dal comma 7.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR;
- sia necessario, pertanto, autorizzare Csea, sulla base della procedura di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 196/09, ad erogare la quota di finanziamento di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 425/2019/R/IDR – come integrata con la deliberazione 58/2021/R/IDR – per la realizzazione dell'intervento n. 14, contenuto nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, proposto dall'Ambito Territoriale Ottimale 1 Marche Nord – Pesaro Urbino, avente ad oggetto *“Interconnessione Valli Metauro, Foglia e Conca (MUFC): bretella di collegamento Acquedotto del M.te Nerone con le nuove captazioni. Realizzazione di nuovi collettori acquedottistici - termine progettazione 2019 ed avvio lavori 2020”* (CUP D33E19000100005)

DELIBERA

1. di autorizzare Csea, sulla base della procedura di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 196/09, ad erogare la seconda quota di finanziamento di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 425/2019/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR, per la realizzazione dell'intervento n. 14, contenuto nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, proposto dall'Ambito Territoriale Ottimale 1 Marche Nord – Pesaro Urbino, avente ad oggetto *“Interconnessione Valli Metauro, Foglia e Conca (MUFC): bretella di collegamento Acquedotto del M.te Nerone con le nuove captazioni. Realizzazione di nuovi collettori acquedottistici - termine progettazione 2019 ed avvio lavori 2020”* (CUP D33E19000100005);

2. di trasmettere il presente provvedimento, per i seguiti di competenza, al Funzionario delegato presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini